

## Edizione di venerdì 24 marzo 2017

### IVA

**Modalità di estrazione dei beni dai depositi IVA dal 1° aprile 2017**

di Marco Peirolo

### BILANCIO

**Pubblicità: la nuova disciplina scopre gli “scheletri nell’armadio”**

di Fabio Garrini

### CONTROLLO

**Revisori dei conti alle prese con il nuovo bilancio**

di Lucia Recchioni

### ACCERTAMENTO

**La gestione anomala del conto cassa legittima l’analitico-induttivo**

di Angelo Ginex

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**La rilevanza del controllo congiunto ai fini della CFC rule**

di Marco Bargagli

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di Andrea Valiotto

## IVA

### **Modalità di estrazione dei beni dai depositi IVA dal 1° aprile 2017**

di Marco Peirolo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [D.M. 23 febbraio 2017](#) si rende necessario riepilogare le **modalità di estrazione** dei beni dai depositi IVA alla luce delle novità introdotte dalla L. n. 225/2016, di conversione del D.L. n. 193/2016, in vigore il **1° aprile 2017**.

Nulla cambierà se i beni sono **estratti in dipendenza di una cessione intracomunitaria o all'esportazione**, posto che l'estrazione, in continuità con l'attuale disciplina, non comporta l'obbligo di assolvimento dell'imposta, come previsto dall'[articolo 50-bis, comma 4, lett. f\) e g\), del D.L. n. 331/1993](#). Nello specifico:

- le cessioni di beni con consegna in Stati membri diversi dall'Italia nei confronti di soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini IVA nello Stato membro di destinazione costituiscono **cessioni intracomunitarie** per le quali deve essere presentato il modello INTRA 1-bis. Tali cessioni rilevano ai fini della formazione del *plafond* e dell'acquisizione della qualifica di esportatore abituale;
- le cessioni di beni con consegna in Stati non facenti parte dell'Unione europea costituiscono **cessioni all'esportazione**, anch'esse rilevanti ai fini della formazione del *plafond* e dell'acquisizione della qualifica di esportatore abituale.

Per le operazioni di cui sopra, qualora il cedente sia un soggetto estero, non identificato o stabilito in Italia, i relativi adempimenti possono essere assolti dal gestore del deposito, in veste di rappresentante fiscale cd. "leggero", *ex* [articolo 50-bis, comma 7, del D.L. n. 331/1993](#).

L'attenzione dovrà essere posta sulle **operazioni di estrazione in esecuzione di atti di utilizzazione o di commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato**, per le quali l'[articolo 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993](#) è stato modificato dalla citata L. n. 225/2016.

Per tali operazioni, il **proprietario** dei beni che procede in proprio o tramite terzi all'**estrazione** continuerà ad essere tenuto al **pagamento** dell'IVA, ma con modalità che dipendono dalla **provenienza** dei **beni precedentemente introdotti nel deposito**, che può essere interna, intracomunitaria o extracomunitaria.

Per i **beni di origine nazionale**, non si applicherà più il **meccanismo del reverse charge**, essendo previsto il versamento "diretto" dell'imposta da parte del gestore del deposito IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'estrazione, con divieto di compensazione "orizzontale". Il versamento dovrà essere effettuato in nome e per conto del proprietario dei beni, il quale documenta l'operazione con autofattura da annotare esclusivamente nel registro

degli acquisti unitamente agli estremi del versamento dell'imposta effettuato dal depositario.

L'estrazione non darà, invece, luogo al pagamento dell'IVA se il proprietario dei beni è un **esportatore abituale** che decide di avvalersi del **plafond** disponibile, nel qual caso la dichiarazione d'intento va trasmessa all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Sul punto si veda la [risoluzione Ade 35/E/2017](#).

Per il **mancato versamento** dell'imposta si applicherà la sanzione del 30% di cui all'[articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997](#), al cui pagamento sarà tenuto **solidalmente** anche il gestore del deposito, fermo restando che se l'estrazione sarà effettuata dall'esportatore abituale che abbia presentato la **dichiarazione d'intento in assenza** dei **presupposti** troverà applicazione la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta nei confronti del solo esportatore abituale. La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di applicazione dell'imposta sarà valutata ai fini della **revoca** sia dell'autorizzazione rilasciata per la custodia dei beni in deposito, sia dell'**abilitazione a gestire** in regime di deposito IVA i magazzini generali, i depositi franchi, i depositi fiscali e quelli doganali.

Per i **beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria**, anche dal 1° aprile 2017 si applicherà la procedura di **inversione contabile** in capo al soggetto che estrae.

Per la prima tipologia di beni, introdotti nel deposito IVA in dipendenza di un acquisto intracomunitario che beneficia dell'agevolazione riconosciuta [dall'articolo 50-bis, comma 4, lett. a\), del D.L. n. 331/1993](#), il sesto comma dello stesso articolo 50-bis, anche a seguito della riformulazione operata dalla L. n. 225/2016, conferma che il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo all'**integrazione della relativa fattura**, con l'indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, e all'annotazione della variazione in aumento sia nel registro delle fatture emesse (entro 15 giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data), sia nel registro degli acquisti (entro il mese successivo a quello dell'estrazione).

Per la **seconda tipologia** di beni, introdotti nel deposito IVA in esecuzione di un'operazione di **immissione in libera pratica** che beneficia dell'agevolazione riconosciuta [dall'articolo 50-bis, comma 4, lett. b\), del D.L. n. 331/1993](#), l'imposta resterà dovuta, anche dal 1° aprile 2017, con il sistema del **reverse charge**. La novità è rappresentata dall'obbligo, del soggetto che procede all'estrazione, di prestare un'**idonea garanzia**, secondo le modalità stabilite [dall'articolo 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972](#), per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di 6 mesi dalla data di estrazione.

Il D.M. 23 febbraio 2017, nel definire il contenuto, le modalità e i casi di prestazione della garanzia, **esclude** dalla medesima una duplice categoria di soggetti, ovverosia:

- i **soggetti che hanno già prestato la garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito**, come previsto dall'[articolo 50-bis, comma 4, lett. b\), del D.L. n. 331/1993](#), nonché quelli esonerati da tale obbligo in quanto in possesso della **certificazione AEO**

- o perché rientrano nella previsione dell'[articolo 90 del D.P.R. n. 43/1973](#) (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e ditte di notoria solvibilità);
- i **soggetti considerati “virtuosi”** in quanto soddisfano specifici requisiti di affidabilità (es. regolarità nella presentazione delle dichiarazioni IVA, nell'esecuzione dei relativi versamenti; assenza di avvisi di rettifica o di accertamento riferiti ad emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; assenza di procedimenti penali-tributari).

Seminario di specializzazione

## CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## BILANCIO

### **Pubblicità: la nuova disciplina scopre gli “scheletri nell’armadio”**

di **Fabio Garrini**

Tra le molte modifiche introdotte dal **D.Lgs. 139/2015** in materia di redazione dei bilanci d'esercizio delle società, spicca il **divieto di capitalizzazione** delle spese di ricerca (l'OIC 24, precisa, solo quella di base) e di quelle di **pubblicità**; la modifica introdotta vieta alle imprese di capitalizzare nuove spese e impone la necessità di **stornare le spese già in precedenza capitalizzate**. Pare però interessante mettere a **confronto la vecchia e la nuova disciplina** al fine di valutare quali siano davvero i cambiamenti. Nel presente contributo ci si soffermerà sulle spese di pubblicità.

#### **Le discipline a confronto**

In tema di possibilità di capitalizzare le spese di pubblicità, l'OIC 24 nella **versione approvata del gennaio 2015**, al paragrafo 46, prevedeva la possibilità di capitalizzare tali costi solo se relativi ad **operazioni non ricorrenti** (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva o l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale *core business*) sulle quali la società ha ragionevoli aspettative di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.

La modifica legislativa alla voce BI2 **esclude la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità**, ma consente quella relativa ai costi di impianto e ampliamento. Pertanto, i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, **se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati**, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, dalla voce BI2 alla voce BI1. I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Il paragrafo 24 del principio contabile OIC24 prevede che nei costi di impianto ed ampliamento **possono essere anche inclusi i costi di start up**: si tratta di costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività, quali ad esempio un nuovo ramo d'azienda, un nuovo centro commerciale per una società che opera nella grande distribuzione, un nuovo processo produttivo.

Nel paragrafo 43 viene precisato che i costi di *start-up* possono essere capitalizzati quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- i costi sono **direttamente attribuibili** alla nuova attività e sono limitati a quelli

sostenuti nel **periodo antecedente** il momento del possibile avvio (i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute durante il periodo di *start-up* non possono essere capitalizzati);

- il principio della **recuperabilità** dei costi è rispettato, in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito.

Il richiamato paragrafo 24 ammette che tra i costi di *start up* possano esservi **anche le spese di pubblicità**.

### Conclusioni

Quindi, tirando le somme, possiamo affermare che in relazione alle spese di pubblicità "ordinarie", anche se ingenti, **la capitalizzazione oggi è preclusa, ma nei fatti già lo era anche in passato**. Oggi la norma limita la capitalizzazione alle spese di pubblicità connesse alla fase di *start up*, secondo la definizione richiamata; prima la capitalizzazione richiedeva che la spesa non fosse ricorrente (ma lo stesso principio qualificava la ricorrenza nel lancio di una nuova attività produttiva).

**La definizione non è identica, ma in entrambi i casi la possibilità di capitalizzazione di tali spese era davvero esigua.**

Quindi, le spese di pubblicità da stornare che creano importanti grattacapi ad alcune società, forse **difettavano dei requisiti per la capitalizzazione già in passato**; possiamo dire, in fin dei conti, che il tenore sostanziale dell'OIC 24, sul punto, non si è evoluto così tanto.

Piuttosto, la necessità di riqualificare le spese di pubblicità come spese di impianto ed ampiamento ha **messo a nudo una situazione latente già presente, facendo di fatto emergere uno "scheletro nell'armadio"**.

A ben vedere, per le spese prive del requisito dell'eccezionalità, la correzione 2016 degli importi iscritti dovrebbe seguire le regole, descritte dall'OIC 29, della **correzione di errori**, non quella del cambio di principio contabile. Se così è, va segnalata anche una necessaria **ricaduta fiscale**: le quote non dedotte non potranno essere recuperate tramite variazioni in diminuzione nei prossimi esercizi in applicazione dell'[articolo 13-bis, comma 7, lett. c\), del decreto Milleproroghe](#) ma piuttosto pare necessario recuperarne la deduzione tramite presentazione di una **dichiarazione integrativa** con riferimento all'annualità nella quale è avvenuta la non corretta capitalizzazione.

Al contrario, **se le spese di pubblicità hanno natura di spese non ricorrenti**, come in passato era lecita la capitalizzazione, ancora oggi quella è ammessa: in tal caso andranno semplicemente **riclassificate in una nuova voce**, senza quindi che si debba provvedere ad alcuna rettifica degli importi in passato capitalizzati.

Seminario di specializzazione

## LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTROLLO

---

### **Revisori dei conti alle prese con il nuovo bilancio**

di Lucia Recchioni

Le **novità** introdotte in materia di bilancio incidono anche sulle attività che sono chiamati a svolgere i **revisori dei conti**: dalla fase delle **verifiche**, alla **richiesta di attestazioni**, per poi giungere alla redazione della **relazione di revisione**.

Un importante punto di riferimento, nella fase delle verifiche, è rappresentato dalla nuova **lista di controllo pubblicata da Assirevi**, utile non solo per lo svolgimento dell'attività di revisione ma anche per la stessa redazione del bilancio di esercizio.

Possono essere a tal proposito richiamati alcuni **controlli** che la **check-list** di Assirevi propone con riferimento alla **prima applicazione** delle novità introdotte con il D.Lgs. 139/2015:

- **analisi del rendiconto finanziario** e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo [articolo 2425-ter civ.](#);
- verifica dei **costi di pubblicità** (“*I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell’OIC 24 aggiornato nel 2015 che soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, sono stati riclassificati..?*”; “*Gli effetti di quanto sopra sono rilevati in bilancio retroattivamente?*”; “*I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono stati eliminati dalla voce B12 dell’attivo dello stato patrimoniale..?*”);
- verifica dell’intervenuta **eliminazione** dei **costi di ricerca** che non possono essere più iscritti **nell’attivo patrimoniale** nel rispetto della nuova disciplina (con effetti rilevati in bilancio **retroattivamente**);
- verifiche in materia di **ammortamento dell'avviamento** (“*qualora la società usufruisca della facoltà di applicare le nuove disposizioni in maniera prospettica al solo avviamento sorto successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 è stata fatta menzione in Nota Integrativa dell'esercizio di tale facoltà?*”);
- verifica del rispetto delle disposizioni di prima applicazione in materia di **crediti** e **debiti** da valutare al **costo ammortizzato**. Si rilevano, tra l’altro, nuove sezioni della **check-list** dedicate alla **valutazione dei crediti e dei debiti**, accoglienti l’analisi del rispetto delle disposizioni in materia di **costo ammortizzato** e del corretto calcolo del **tasso di interesse effettivo**.

Alla fase di verifica segue quindi la **richiesta di attestazioni** scritte alla **Direzione**, che, nel rispetto di quanto previsto dal **principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580**, “*sono acquisite dal revisore quali elementi probativi nell’ambito dell’attività di revisione contabile*

*finalizzata all'espressione del giudizio sul bilancio di esercizio”.*

**Assirevi**, con il **Documento di Ricerca n. 204** ha fornito **modelli di lettera di attestazione** che possono essere utilizzati dal revisore, alla luce delle modifiche introdotte nella disciplina di bilancio.

Il **D.Lgs. 139/2015** è intervenuto poi sulla fase finale di redazione della **relazione di revisione**, modificando l'[articolo 14 D.Lgs. 39/2010](#).

Lo stesso [articolo 14 D.Lgs. 39/2010](#) è stato poi **sostituito** dall'[articolo 17 D.Lgs. 135/2016](#): le disposizioni introdotte con quest'ultimo intervento normativo, tuttavia, **non si applicano** con riferimento agli esercizi in corso alla **data di entrata in vigore** del decreto (05.08.2016) e troveranno pertanto applicazione, generalmente, con riferimento agli esercizi decorrenti dal **01.01.2017**.

Dubbi sono stati tuttavia espressi in merito all'applicabilità, sin dalle relazioni di revisione al bilancio al 31.12.2016, delle novità introdotte con il primo intervento riformatore (D.Lgs. 139/2015), in forza del quale si rende necessario che il revisore esprima il suo giudizio non solo sulla **coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio**, ma anche *“sulla sua conformità alle norme di legge”* ([articolo 14, comma 2, lettera e, D.Lgs. 39/2010](#)).

Sempre lo stesso [articolo 14 D.Lgs. 39/2010](#), così come riformato, prevede poi che il **giudizio sulla relazione sulla gestione** contenga *“altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori”*.

Sebbene il tenore letterale della disposizione lasci pensare ad un'applicazione sin dai bilanci al 31.12.2016, milita a favore di un'applicazione differita la circostanza che non è stato ancora diffuso, nella sua versione aggiornata, il **principio di revisione Sa Italia 720B**: l'attuale versione del principio, infatti, considera esclusivamente il **giudizio di coerenza della relazione sulla gestione**, trascurando invece la **conformità alla legge**.

Sul punto si è pronunciato il **CNDCEC**, che, con il documento *“La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016”*, ha ritenuto **inapplicabile** il nuovo testo dell'[articolo 14 D.Lgs. 39/2010](#), stante la mancata emanazione del principio di revisione (SA Italia) 720B nella sua versione aggiornata.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, pertanto, con riferimento alla **relazione sulla gestione**, il revisore è chiamato ad esprimere il suo **“giudizio di coerenza”**, mentre **non** possono trovare applicazione i nuovi obblighi richiedenti il c.d. **“giudizio di conformità”** e la **“dichiarazione sugli errori”**.

Con lo stesso documento, il CNDCEC ha inoltre escluso che gravi sul revisore un obbligo di

fornire, nella relazione di revisione, specifici richiami di informativa sugli **adattamenti dei dati corrispondenti**.

Inoltre, nelle **imprese di minori dimensioni**, gli adattamenti dei dati corrispondenti potrebbero essere **non necessari**, considerata **l'irrilevanza** degli effetti ai sensi dell'[articolo 2423, comma 4, cod. civ.](#)

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Firenze Verona



## ACCERTAMENTO

---

### ***La gestione anomala del conto cassa legittima l'analitico-induttivo***

di Angelo Ginex

L'incongruente coesistenza di un conto cassa con ingente saldo positivo e di una contemporanea elevata esposizione bancaria negativa rappresenta un indice di condotta antieconomica da parte del contribuente, che può costituire il presupposto per un accertamento analitico-induttivo. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con [sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1530](#).

La vicenda trae origine dalla notifica ad un società di un **avviso di accertamento analitico-induttivo** ex [articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), con cui veniva recuperato a tassazione un **maggior reddito d'impresa** ai fini Iva ed Irap.

La competente Commissione tributaria provinciale e regionale **annullavano l'avviso di accertamento**, ritenendo che, a fronte della regolarità formale della contabilità e della congruità del reddito dichiarato agli studi di settore, **i reiterati prelievi dai conti bancari in rosso e i continui movimenti (versamenti e restituzioni) sul conto cassa rispetto ai soci fossero inidonei a far ritenere inattendibile la contabilità**.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione**, deducendo invece che **l'esistenza di numerose anomalie** sia nella gestione del conto cassa, con plurimi movimenti anche di rilevante importo ma generici, sia nel contestuale prelievo dal conto bancario in rosso, sia, infine, nella stipula di un mutuo passivo, pur in presenza di una elevata e superiore liquidità, **costituisse un pesante indizio di occultamento di ricavi**, idoneo a legittimare la procedura induttiva.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, in accoglimento del **ricorso per cassazione** proposto dall'Agenzia delle Entrate, hanno affermato che *"l'anomala coesistenza di un conto cassa con ingente saldo positivo e di una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria rappresenta un indice di condotta antieconomica da parte del contribuente, che può costituire il presupposto per l'accertamento analitico-induttivo di cui all'articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973?"*

Invero, secondo la Suprema Corte, emergeva, da un lato, **un'ampia e cospicua movimentazione del conto cassa**, derivante dai finanziamenti dei soci, i quali, peraltro, mentre ricevevano i relativi rimborsi, continuavano, contestualmente, ad effettuare nuovi versamenti, e, dall'altro, un **notevole aggravio dell'esposizione bancaria della società**, la quale, pur a fronte di una

ingente liquidità disponibile ed infruttifera (dunque, senza costi aggiuntivi), decideva di accollarsi anche un nuovo mutuo, fonte di oneri ed interessi passivi.

**Tali elementi hanno rappresentato**, secondo i Giudici della Corte di Cassazione, **un complesso di presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti** che consentono all'Amministrazione finanziaria di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e di desumere maggiori ricavi o minori costi, con conseguente **onere della prova contraria a carico del contribuente**. Ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle **scritture contabili**, che risultano **private di attendibilità** dalla grave incongruità e abnormità del dato economico.

Da quanto sopra ne è derivata quindi la **cassazione** della sentenza impugnata, **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Seminario di specializzazione

## I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***La rilevanza del controllo congiunto ai fini della CFC rule***

di Marco Bargagli

Qualora un **soggetto residente in Italia** detenga, direttamente o indirettamente, il **controllo di una società residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato**, i redditi conseguiti dal soggetto estero sono **tassati per trasparenza** in capo al soggetto controllante residente in Italia.

La **CFC legislation** (*Controlled Foreign Companies*) è infatti una **norma posta a contrasto dei paradisi fiscali**, che vuole **contrastare la fittizia localizzazione all'estero** di una società controllata, in **Stati o territori a fiscalità privilegiata**, in assenza di una **reale attività economico-imprenditoriale** svolta **oltrefrontiera**.

Conseguentemente, al ricorrere dei **presupposti previsti dall'articolo 167 del Tuir**, si rende applicabile la **tassazione per trasparenza** in capo al **soggetto controllante** italiano dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato che è **residente** in un paradiso fiscale, fatta salva la **dimostrazione delle esimenti** previste dalla normativa in rassegna.

La **definizione di controllo** richiamata dalla normativa fiscale, è quella contenuta nell'[articolo 2359, comma 1, del codice civile](#), ai sensi del quale si considerano **società controllate**:

- le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto)**;
- le società in cui un'altra società dispone di **voti sufficienti** per esercitare **un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto)**;
- le società che sono **sotto influenza dominante** di un'altra società in virtù di particolari **vincoli contrattuali con essa (c.d. controllo contrattuale)**.

Tuttavia, **al di là delle disposizioni civilistiche**, il **controllo rilevante ai fini della CFC** sussiste quando il **soggetto italiano**, in virtù della **partecipazione detenuta nel capitale sociale** della controllata, ossia di **altri rapporti di tipo contrattuale**, è in grado di **incidere nelle scelte operative, gestionali e strategiche** che investono l'impresa estera.

Ciò posto, una questione di **indubbio interesse operativo** riguarda **l'applicazione della CFC rule** nelle ipotesi di **controllo congiunto**, ossia nei casi in cui **due o più soggetti** partecipano al capitale sociale della *legal entity*.

Sul **concetto di controllo rilevante ai fini della CFC**, si è espressa la [risoluzione 326/E/2008](#) nella quale l'Agenzia delle Entrate, **richiamando un altro documento di prassi**, ha precisato che:

*“la nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 cod. civ. presuppone necessariamente l’esistenza di una situazione in cui un **unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto** (..) omissis (..) la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ., **non esclude in termini assoluti la possibilità che anche in presenza di una partecipazione paritetica alla società** (50 per cento ciascuno) sia individuabile una **situazione di controllo da parte di uno dei due soci**. Infatti, **l’ampiezza del concetto di controllo** prevista dall’articolo 2359 del cod. civ. **richiede necessariamente un’analisi approfondita** del complesso dei **rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti** al fine di verificare se **uno di essi eserciti sull’altro un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa**”.*

In buona sostanza, **l’eventuale controllo congiunto** da parte di due o più soggetti **non esclude**, di per se, **l’applicazione delle norme** in tema di CFC.

Tuttavia, occorrerà esperire **un’attenta analisi** finalizzata a **riscontrare i poteri riservati** ai vari soggetti che **partecipano al capitale sociale dell’impresa estera**, onde individuare il soggetto che esercita una forma di **controllo dominante** sulla controllata.

Infine, con **riferimento alle joint-venture**, l’Agenzia delle Entrate **ha escluso** che il **peculiare schema contrattuale** possa rientrare nell’**ambito di applicazione dell’articolo 2359 del cod. civ.** rilevante ai fini CFC.

Infatti, le **joint-venture** sono **normalmente regolate** da **accordi contrattuali** che prevedono una **partecipazione paritetica** dei soci alle **decisioni più importanti della società**, nonché la **ripartizione paritetica** della **composizione degli organi di governo della stessa**.

In tali circostanze, anche sulla base delle **argomentazioni** espresse nella [risoluzione AdE 376/E/2007](#) **non è in genere ravvisabile**, in capo ad alcuno dei due soci, **una situazione di controllo di fatto o contrattuale**.

Infatti, la **struttura societaria** caratterizzata da un **eguale peso attribuito ai partecipanti** (c.d. **joint-venture paritetica**) è finalizzata ad **evitare** che **uno dei due soggetti, singolarmente considerati**, possa **condizionare autonomamente le scelte della società partecipata**.

OneDay Master

## LE NORME POSTE A CONTRASTO DEI PARADISI FISCALI E LA NUOVA CFC


[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto

#### **La follia di Churchill**



Christopher Catherwood


Corbaccio

Prezzo – 18,00

Pagine – 286

Segretario per le colonie negli anni Venti, Winston Churchill commise un errore fatale che ha avuto ripercussioni nefaste fino ai giorni nostri. Al termine della prima guerra mondiale, infatti, la Gran Bretagna sostenne la nascita, dalle rovine dell'impero ottomano, di uno stato ibrido, composto di kurdi, sciiti e sunniti e governato dal leader hashemita Feisal, che non aveva alcun rapporto con quel territorio, ma che venne insediato per dare un "contentino" agli hashemiti dopo aver promesso loro la Siria e averla affidata invece al mandato francese. Questa decisione, di cui Churchill fu il regista, fu gravida di conseguenze: nel 1958 il governo di Feisal fu rovesciato da un colpo di stato cui seguirono regimi sanguinari culminati con Saddam Hussein.

#### **Il cervello di Siddhartha – I segreti dell'antica scienza dell'illuminazione**



James Kingsland


Rizzoli

Prezzo – 19

Pagine – 360

V secolo a.C., India del nord: Siddhartha Gautama – il ricco figlio di re che si è fatto asceta itinerante e sarà conosciuto come il Buddha, l'illuminato – sviluppa un metodo basato sulla meditazione e la consapevolezza per padroneggiare la mente e raggiungere la pace interiore. Oggi, venticinque secoli dopo, nonostante l'uomo abbia trasformato radicalmente il mondo che lo circonda, c'è una cosa che non è ancora cambiata: il suo cervello. Uno strumento potente, che gli ha dato il predominio sulla natura, ma che contiene in sé anche alcune debolezze strutturali. I più recenti studi sul disagio mentale, infatti, hanno portato gli esperti del settore a sfumare la classica distinzione tra malattia e salute, e a ritenere che la causa delle difficoltà e del dolore così ampiamente sperimentati dall'uomo moderno sia almeno in parte attribuibile al modo in cui si è evoluta la nostra mente, alla sua "configurazione standard". E se i problemi psicologici oggi più diffusi – distrazione, ansia, dipendenze – fossero già stati risolti dal Buddha, nell'antica India? Kingsland, apprezzato giornalista scientifico e buddhista praticante, ripercorre il viaggio spirituale di Siddhartha e contemporaneamente illustra i più recenti sviluppi delle ricerche condotte da neuroscienziati e psicologi clinici – molti dei quali intervistati nel libro – dalle quali risulta che la mindfulness, la meditazione praticata dai monaci buddhisti, può contribuire a riconfigurare il cervello, rendendolo più acuto, più sano e più felice, oltre a incrementare le difese immunitarie, contrastare l'invecchiamento e moderare gli effetti delle malattie degenerative che colpiscono il cervello. Un viaggio nella mente ricco di suggerimenti e ispirazioni, con sei brevi guide alla meditazione, per poter apprezzare da subito i benefici della mindfulness.

**A futura memoria (se la memoria ha un futuro)**



Leonardo Sciascia

Adelphi

Prezzo – 24,00

Pagine – 205

Molto infastidiva Sciascia l'essere considerato un «mafiologo»: «Sono semplicemente uno che è nato, è vissuto e vive in un paese della Sicilia occidentale e ha sempre cercato di capire la realtà che lo circonda, gli avvenimenti, le persone» diceva. Così come lo infastidiva quell'«intuizione di letterato» che, nel migliore dei casi, gli veniva attribuita allorché scagliava taglienti ed eretiche verità contro il «folclore tenebroso» in cui venivano di solito assunti i fatti di mafia. Tirare il collo alla retorica e alla mistificazione, questo gli premeva. E regolarmente i suoi articoli scatenavano furenti polemiche – se non l'accusa, infamante, di fare «il gioco della mafia». Sicché non gli restava che citare l'amato Savinio: «avverto gli imbecilli che le loro proteste cadranno ai piedi della mia gelida indifferenza». Il fatto è – come dimostrano gli interventi qui radunati, fra cui quello sui 'professionisti dell'antimafia' – che Sciascia è lo scrittore italiano cui più che a ogni altro si attaglia l'aggettivo «scrittore»: che prenda posizione sulla morte di Calvi o sull'assassinio del generale Dalla Chiesa o sul caso Tortora o sul maxiprocesso di Palermo e sulle testimonianze di Buscetta e Contorno o, infine, sul rischio che l'antimafia si trasformi in strumento di potere, non potremo che riconoscere fino a che a punto sia rimasto fedele alla definizione che nel 1977 dava dell'intellettuale: «uno che esercita nella società civile ... la funzione di capire i fatti, di interpretarli, di coglierne le implicazioni anche remote e di scorgerne le conseguenze possibili. La funzione, insomma, che l'intelligenza, unita a una somma di conoscenze e mossa – principalmente e insopprimibilmente – dall'amore alla verità, gli consentono di svolgere».

**Nel guscio**



Ian Mc Ewan

Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine -184

La gravidanza di Trudy è quasi a termine, ma l'evento si prospetta tutt'altro che lieto per il suo piccolo ospite. Ad attenderlo nella grande casa di famiglia (e nel letto coniugale) non c'è il legittimo marito di Trudy e suo futuro padre, John Cairncross, poeta povero e sconosciuto, innamorato della moglie e della civiltà delle parole, ma il fratello di lui, il ricco e becero agente immobiliare Claude. Dalla sua posizione ribaltata e cieca, il nascituro gode nondimeno di una prospettiva privilegiata sugli eventi in corso, ed è lui a metterci a parte di una vicenda di lutto e di sospetto dagli echi assai familiari. Certo, la scena non è quella corrotta e claustrofobica del castello di Elsinore. Certo, i due cognati fedifraghi, Trudy e lo zio Claude, non hanno regni nordici cui aspirare. Piuttosto a far gola ai due vogliosi amanti è l'edificio georgiano su Hamilton Terrace, decrepito ma d'inestimabile valore, incautamente ereditato da John, i cui pavimenti luridi e la cui onnipresente immondizia prendono il posto del marcio in Danimarca. Ma amletico è il crimine orrendo che il narratore vede (o meglio sente) arrivare, e amletico è pure il suo inesauribile flusso di pensieri dubitanti, gli stessi che hanno inaugurato al mondo la danza della modernità. Se nel testo shakespeariano l'origliamento, l'atto di spiare e raccogliere informazioni rovistando i recessi e gli anditi del regno, è spesso motore dell'azione, *nel guscio* l'udito è il senso privilegiato per ragioni fisiologiche, e a essere rovistati a pochissima distanza dal capo dell'inorridito narratore sono spesso e volentieri i recessi e gli anditi del corpo materno. Mentre all'orecchio non sempre affidabile del nostro eroe non-nato si dipana la tragica detective story, nella manciata di giorni che separano il suo «esserci» dal suo protetto «non-esserci» ancora, con il conforto di qualche buon vino giunto fino a lui dalle superbe degustazioni materne, e costantemente edotto sul mondo dai programmi radiofonici di approfondimento culturale che fortunatamente Trudy preferisce a quelli musicali, il nascituro ha tempo di riflettere su di sé, sulla complicata faccenda dell'amore, sul mondo, coi suoi orrori contemporanei e con le sue desiderate meraviglie. Ha tempo e curiosità sufficienti per farsi domande, interpretare i segni della sua realtà mediata, contemplare azioni e concludere che la sua sola salvezza, la salvezza dell'uomo, sta forse nell'esitazione.

## Tra il Po, il monte e la marina. I Romagnoli da Artusi a Fellini.



Pier Mario Fasanotti

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 304

---

La Romagna ha dato i natali ad alcuni tra i personaggi più rilevanti della storia dell'arte e della letteratura del nostro paese. Dalla dantesca Francesca da Rimini, che incarna la forza possente e inesorabile dell'amore, al malinconico Giovanni Pascoli; da Leo Longanesi, un «cocktail agitatissimo di idee e iniziative», a Federico Fellini, che raccontava di essere nato su un tratto ferroviario del litorale romagnolo, ossia tra Viserba e Riccione: una bugia innocente, fantasiosa e facile da smontare visto che quel giorno, il 20 gennaio, i treni erano in sciopero. Ma la Romagna non è solo terra di artisti e letterati. In Romagna ha visto la luce Pellegrino Artusi, «il padre della cucina italiana» che ha avuto certamente un ruolo non marginale nell'unificazione del nostro paese. In Romagna hanno vissuto gli «eroi neri» dall'umanità dolente, come il bandito Stefano Pelloni detto «Il Passatore»; Ettore Muti, «il più ignorante tra i gerarchi fascisti»; nonché il giovane Benito Mussolini, il cui primo vagito si udì a Dovia, una frazione di Predappio in provincia di Forlì. Dalla Romagna arrivano anche uomini di grande coraggio come l'aviatore Francesco Baracca, soprannominato «Cecchino», che attirò su di sé l'attenzione dei giornali con le sue spericolate imprese durante la Prima guerra mondiale, e il «pirata» Marco Pantani, la cui morte misteriosa ancora non smette di far discutere. Con una prosa scorrevole e ben documentata, Pier Mario Fasanotti costruisce una galleria di ritratti singolari di romagnoli che hanno fatto la storia del nostro paese. Un collage di personaggi della cultura, dello sport e della politica capaci di regalare al lettore una mirabile incursione nella «regione più italiana d'Italia».



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)